

RAPPORTO
della Commissione Speciale
sul messaggio 12 giugno 1951, concernente la riforma dell'art. 34
della Costituzione cantonale

(dell'8 luglio 1951)

Il messaggio su richiamato spiega in modo esauriente i motivi che hanno determinato il Consiglio di Stato a sottoporre all'esame del Gran Consiglio, e quindi a votazione popolare, il progetto di riforma costituzionale quando fosse stato il progetto accolto dalla Sovrana Rappresentanza.

Inutile torna quindi, od almeno ozioso, ripetere gli argomenti che il Consiglio di Stato presenta nel suo messaggio ed inutile sembra al relatore rifare la cronistoria del progetto stesso. E gli uni e l'altra sono ampiamente sviluppati nel messaggio governativo. E quando anche non lo fosse, è talmente presente a tutti gli onorevoli Colleghi l'antefatto che ha portato il Consiglio di Stato a rispondere anche ai costanti inviti che gli venivano dalla stampa, da diverse associazioni politiche e dalle sollecitazioni avanzate in questa sala, che una lunga disquisizione a questo proposito significherebbe abusare della pazienza degli onorevoli Colleghi.

Quando si è detto che per eventualmente innovare nell'attuale sistema di voto ed applicare quello adottato dal Gran Consiglio nel Codice elettorale il 17 aprile 1950 per tutti i poteri di elezione popolare, occorre armonizzare anche il sistema previsto dalla Costituzione cantonale al suo articolo 34 *unicamente* per l'elezione del Consiglio di Stato, quando si è ripetuto che con la novella costituzionale oggi proposta per l'elezione del Governo i fautori del *nuovo sistema* sono dell'opinione che solo così agendo potrà, se non scomparire totalmente, essere eliminata in gran parte la invereconda manifestazione del nostro malcostume politico, che *nel «panachage»* trova la possibilità di mantenere la da tutti tanto deprecata corruzione elettorale, si dice in sintesi quanto può essere detto a tale proposito.

La vostra Commissione ha esaminato in tre sedute il progetto di riforma costituzionale sottopostoci dal Consiglio di Stato e solo dopo che i partiti maggiori ebbero dato nell'ultima seduta del 1. ottobre la loro adesione allo stesso, la Commissione, salvo qualche riserva personale, lo fece suo e lo licenziò per la discussione in Gran Consiglio.

Mentre pareva voluta intesa che per la pubblicazione in forma ufficiale del Codice elettorale, affinché potesse essere dal corpo elettorale esercitato il diritto di referendum, dovevasi accettare la riforma dell'art. 34 della Costituzione, di ciò non sembrano ora più convinti né tutti i partiti, né alcuni membri della vostra Commissione.

Alle riserve dei colleghi Pedimina, per il partito agrario, e dei colleghi Mazza e Censi, il cui voto adesivo al progetto non deve essere interpretato come adesione alle disposizioni del Codice elettorale che dovrebbero subire ancora delle modifiche da parte del Gran Consiglio al quale tornerebbe opportuno riproporre tutta la materia, seguiva la riserva del presidente del partito liberale radicale che suona nel senso che la adesione alla riforma dell'art. 34 della Costituzione cantonale « non significa consenso alla pubblicazione del Codice elettorale nel testo uscito dalle ultime deliberazioni del Gran Consiglio: a « questo proposito il partito liberale radicale formula l'esplicita riserva della « revisione di determinate disposizioni ».

Dando atto di queste riserve, va notato che il progetto è poi stato accolto dalla Commissione senza voto contrario o dichiarazione di astensione.

La questione della abolizione o meno del « panachage » potrà quindi essere sottoposta al popolo, che si pronuncerà sulla riforma costituzionale che viene a togliere dalla disposizione costituzionale oggi in vigore *il diritto di votare* per candidati di diversi gruppi per il Consiglio di Stato, lasciando alla legge di regolare la materia.

Solo un voto popolare potrà una volta per sempre dire se il popolo vuole o non vuole mantenere questo diritto per l'elezione del Governo, che se fosse invece mantenuto, non potrà essere abolito per gli altri poteri.

Allo scopo di essere precisi, anche se questo rapporto si dilungherà oltre quanto il relatore si era prefisso, è però prezzo dell'opera il far rilevare le modificazioni proposte al testo attuale dell'art. 34 della Costituzione cantonale, che sono:

- a) al primo capoverso in fine è cancellata la frase: « e colla facoltà nell'elettore di votare per candidati di diversi gruppi »;
- b) al § 1, 1. capoverso si dirà che: « il quoziente elettorale è costituito dalle somme dei voti ottenuti dai singoli gruppi, diviso per cinque » anziché dalla « somma dei voti emessi e non emessi »;
- c) al § 1, ultimo capoverso si dirà che: « i voti nulli non sono computati e le schede bianche sono esse pure considerate nulle ».

Nessuna variazione subiscono i § 2, 3, e 4 del testo attuale: i § 5 e 6 non sono che la separazione in due paragrafi delle disposizioni formulate nell'ultimo paragrafo 5 del testo attuale.

Così prospettate brevemente anche le modificazioni adottate dalla vostra Commissione speciale, il relatore presentando questo suo rapporto raccomanda al Gran Consiglio di dare voto favorevole al progetto di riforma dell'art. 34 della Costituzione cantonale così e come viene per iniziativa del Consiglio di Stato presentato con il messaggio n. 306 del 12 giugno 1951.

Per la Commissione speciale:

F. Borella, relatore
Censi, per le conclusioni — Lafranchi
— Masina — Mazza, con riserva —
Olgiati — Pellegrini P. — Soldini
— Verda P.
